



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, e le successive variazioni allo stanziamento del fondo medesimo apportate in applicazione della normativa vigente;

Visto il medesimo comma dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 il quale stabilisce che il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione - Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con ciò escludendo che dette province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 13 maggio 2021 in cui si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, affinché le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009;

Visto il su indicato decreto interministeriale del 2 aprile 2021 che ha stabilito il riparto tra le regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2021, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,95 e di euro 29,65 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2021;

Visto il decreto interministeriale del 18 febbraio 2022 che ha provveduto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2022 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2022 tra le regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2021 e comunicato dal Ministero dell'interno con nota n. 0001083 del 10 gennaio 2022;

Vista legge del 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

Visto che lo stanziamento di competenza di bilancio sul capitolo 3121, piano gestionale 2 per l'anno 2022 risulta allo stato incapiante in considerazione delle spese sostenute per le consultazioni amministrative e referendarie tenutesi nel corso dell'anno 2022;

Considerato che a seguito dell'adozione del d.P.R. 21 luglio 2022 n. 96 e n. 97, con cui sono stati sciolti anticipatamente il Senato e la Camera e sono state convocate le elezioni politiche anticipate per il 25 settembre 2022, in ragione dell'incapienza del capitolo, si è reso necessario procedere all'individuazione delle risorse per far fronte agli oneri di spesa aventi la medesima finalità al fine di garantire la messa in onda, in tutte le regioni, dei messaggi gratuiti autogestiti anche per le campagne relative alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.



Ritenuto che, al fine di assicurare la necessità di assicurare idonea copertura agli oneri correlati alle spese che dovranno essere sostenute in relazione al rimborso spettante in forza dell'articolo 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 si rende necessario utilizzare quota parte della disponibilità finanziaria del fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), il cui riparto a livello regionale avverrà sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022.

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse del fondo per far fronte ad esigenze di spesa indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a euro 1.200.000,00 per l'anno 2022, sono destinate al rimborso di cui all'articolo 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sensi del decreto interministeriale del 18 febbraio 2022 recante "Definizione dello stanziamento per il 2022 in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie", pubblicato in *Gazzetta ufficiale*, n. 89 del 15 aprile 2022.

Art. 2

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri



DANIELE FRANCO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
06.09.2022 17:19:40 GMT+01:00

